



PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE  
NICOLÒ, RECANTE:

“INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI IN  
DIFFICOLTA’.

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

**IL DIRIGENTE**

**F.TO DOTT. MAURIZIOPRIOLO**

**IL PRESIDENTE**

**F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO**

**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
"INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI IN DIFFICOLTA"**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

### Relazione

Uno dei fenomeni più rappresentativi del mutamento sociale e demografico di questi anni è la crescita delle famiglie mono genitoriali formate per lo più da madri con figli che presentano situazioni problematiche dal punto di vista sia economico che relazionale. Nel 2009, le persone che hanno sperimentato la rottura di un matrimonio (separati legalmente o di fatto, divorziati, coniugati dopo un divorzio) sono state 3 milioni 115 mila, il 6,1% della popolazione. In seguito all'interruzione dell'unione coniugale, le donne ricoprono più spesso il ruolo di genitore solo (35,8% contro i 7,3%), mentre gli uomini prevalentemente vivono da soli (43%, contro 25,4%) o formano una nuova unione (32%, contro 23,3%). La quota di separate, divorziate o ri-coniugate in famiglie a rischio di povertà è più alta (24%) rispetto a quella degli uomini nella stessa condizione (15,3%) e a quella delle donne in totale (19,2%). Le percentuali più elevate di donne a rischio di povertà si trovano tra le single (28,7%) e tra le madri sole (24,9%). Si tratta, in gran parte, di donne e di persone che vivono al Sud. A seguito della separazione, il rendimento scolastico dei figli peggiora nel 20,7% dei casi e nel 6% il peggioramento è tale da determinare una bocciatura o il rinvio di esami universitari. Dopo la separazione, il 5% dei genitori non può più sostenere le spese mediche per i figli con la frequenza necessaria, o non riesce a fargli frequentare corsi extra-scolastici (14,7%), a mandarli in palestra (16,1%) o a mandarli in vacanza nei luoghi e per la durata che era loro abituale (24,1%). Nonostante negli ultimi tempi si senta parlare sempre più spesso di padri separati come nuovi poveri, in Italia sono ancora le donne separate o divorziate, più degli uomini, a soffrire le difficoltà economiche, specie se con figli a carico e con lo spettro della disoccupazione alle spalle. In Italia sta crescendo anche il numero delle ragazze madri, giovani donne che, spesso per errore, restano incinte e portano avanti la gravidanza nonostante la giovane età. Uno studio informa che circa il 2,1 % delle gravidanze in Italia è portata a termine da ragazze madri di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Un fenomeno che secondo la SIGO (Società Italiana Ginecologia ed Ostetricia) è destinato a crescere nel nostro paese. Nonostante l'esperienza della maternità sia un evento speciale nella vita di una donna, queste ragazze a causa della loro giovane età sono esposte a maggiori disagi nell'arco della loro vita. Tralasciando l'aspetto psicologico di una gravidanza durante l'adolescenza, dal punto di vista sociale e professionale, le ragazze madri sono svantaggiate

**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
“INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI IN DIFFICOLTA”**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

in quanto trovano lavoro più difficilmente degli altri, anche perché spesso abbandonano gli studi e il loro progetto di vita. In Calabria secondo i dati dell'ultimo censimento Istat i nuclei mono genitoriali composti da madri con figli minori erano circa 25.000, dato che negli ultimi anni ha avuto un aumento esponenziale. Non esiste una legislazione regionale in grado di recepire e prevedere servizi e opportunità d'integrazione lavorativa e sociale per questa categoria particolarmente fragile.

Il termine «Famiglie monogenitoriali - madri in difficoltà» in Calabria comprende una vastissima tipologia di donne: dalla ragazza scappata di casa alla donna matura sfrattata; dalla madre con figli in fuga da un marito violento, dalla giovane madre (nubile o separata) rimasta senza lavoro e con figli a carico con situazione di pesante disagio in famiglia tanto da pregiudicare il suo equilibrio psico-fisico, alla donna che subisce una violenza, sessuale o di altro tipo; dalla ragazza depressa e fragile, esposta ai rischi di un mondo sempre più efficientistico, a chi semplicemente è sola al mondo. Un pianeta della donna in difficoltà, complesso, poco conosciuto e peraltro, quello che si rivolge ai servizi sociali è solo la punta di un iceberg. La donna in difficoltà è quindi un concetto che sfugge ad una definizione esaustiva. E' certo, tuttavia, che si tratta di un fenomeno emergente ed in gran parte scoperto: oltre che dagli uffici comunali, da quelle piccole ma significative antenne che sono i centri d'ascolto della Caritas e dalle segnalazioni presso gli stessi servizi sociali pubblici, emerge un quadro allarmante di povertà, violenza, inquietudine, depressione, abbandono, devianza, che colpisce i soggetti deboli, e tra questi, le donne. Per tutte, drammatico si presenta il rapporto con il lavoro, qualsiasi sia il loro titolo di studio, (comunque solitamente basso), non trovano altro che l'attività di cameriere, di donne delle pulizie, a meglio di commesse, ma quasi tutte soggette ad uno sfruttamento incredibile, senza alcuna assicurazione sociale né antinfortunistica. Un caso a parte è quello delle donne straniere extracomunitarie. A parte il gruppo delle orientali solitamente integrate all'interno di famiglie come colf, resta la drammaticità delle condizioni delle tante donne di origine africana: normalmente si tratta di persone con cultura medio-superiore, talvolta laureate e con conoscenza di numerose lingue, attratte dal miraggio di una vita migliore, e costrette nei migliori dei casi a lavori umilianti, non di rado in forma clandestina, e senza alcuna garanzia assicurativa ed infortunistica. Un altro spaccato di disagio e di povertà è quello delle donne separate

**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
"INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI IN DIFFICOLTA'"**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

o divorziate che non hanno un reddito sufficiente per la loro autonomia e per il mantenimento e l'educazione dei figli, con assenza o limitato assegno di mantenimento da parte del coniuge o compagno.

Altrettanto drammatica, per tutti, è l'esigenza di una casa: a parte la difficoltà di trovarla, anche in questo settore vi è tanto sfruttamento. Del resto, talvolta è solo la mancanza di una casa che genera la principale difficoltà della donna, anziana o giovane, italiana o straniera, sposata o ragazza madre, sola o con una famiglia. Quelle che oggi si definiscono "madri in difficoltà" sono soprattutto "madri coraggiose", perché hanno fatto una scelta importante, quella di assicurare ai loro figli il diritto alla vita, nonostante le conseguenze derivanti da tale scelta e dai pregiudizi della società. La promozione ed il miglioramento della qualità di vita, delle ragazze madri e dei loro figli, delle donne separate e o divorziate con figli, può essere realizzata attraverso il recupero della loro storia di vita e del vissuto emotivo, attraverso un supporto psicologico; attività finalizzate alla promozione di nuove relazioni al loro reinserimento nel tessuto sociale; la formazione personale e professionale per imparare un mestiere e realizzare il proprio riscatto personale e sociale; il loro inserimento nel mondo del lavoro; attività che mirino a sviluppare competenze educative/genitoriali, per prevenire l'abbandono dei figli, o facilitarle nel compito educativo. La presente legge in esame, superando la logica assistenzialistica, si pone l'obiettivo di attivare una serie di interventi a favore delle famiglie monogenitoriali che versano in situazioni di difficoltà per garantire una maggior tranquillità socio-economica ai loro figli ed anche per prevenire possibili allontanamenti giudiziari dal loro nucleo familiare d'origine.

La proposta di legge si compone di 7 articoli:

- l'art.1 illustra le finalità della legge;
- gli artt. 2 e 3 definiscono obiettivi e priorità, nonché il loro perseguimento, fra i quali vanno sottolineati gli interventi per favorire la formazione professionale, l'orientamento e l'inserimento lavorativo, favorendo azioni integrate tra diversi attori istituzionali e sociali nelle comunità locali;
- l'art. 4 il fondo di finanziamento;
- l'art. 5 prevede le disposizioni attuative;
- l'art. 6 il comitato regionale consultivo;

**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
"INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI IN DIFFICOLTA'"**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

- l'art. 7 la relazione annuale sullo stato di attuazione;
- l'art. 8 individua la norma finanziaria.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento" Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articol o	Descrizione spese	Tipologi a I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2	Obiettivi — Interventi a favore dei soggetti beneficiari della presente legge	C	A	200.000

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

I criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente sono diversi, in particolare si è realizzata una stima dei costi desunti da best practices esistenti e si è voluto individuare un tetto massimo di spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria:



**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
"INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENTORIALI IN DIFFICOLTA'"**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
Fondo regionale per le politiche sociali	200.000	200.000	200.000	600.000
Totale	200.000	200.000	200.000	600.000

**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
"INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI IN DIFFICOLTA"**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

***Art. 1***  
***(Finalità e destinatari)***

1. La Regione Calabria, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie di diritto e di fatto dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, nonché in coerenza con l'art. 31, comma 2, per cui la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" interviene a sostegno sia delle famiglie composte da un solo genitore, dette monogenitoriali, sia dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazioni degli effetti civili del matrimonio, con figli minori e in situazione di difficoltà economica, residenti nella Regione Calabria.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa e lavorativa.

***Art. 2***  
***(Obiettivi)***

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano a:

- a) costruire un sistema integrato finalizzato alla rilevazione delle problematiche e dei bisogni dei genitori soli, separati o divorziati con figli in situazione di disagio;
- b) attivare interventi differenziati finalizzati al sostegno e alla valorizzazione delle funzioni genitoriali ed alla predisposizione di percorsi di emersione delle competenze, orientamento e accompagnamento alla formazione e al lavoro dei genitori soli, separati o divorziati con figli in situazione di disagio ;
- c) promuovere percorsi d'inserimento lavorativo in aziende tramite borse lavoro, di auto imprenditorialità anche in forma cooperativistica;
- d) favorire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà, attivare, con l'utilizzo degli alloggi del patrimonio edilizio e dei beni sequestrati o confiscati, forme abitative di comunità ed appartamenti autogestiti per favorire l'autonomia anche come misura temporanea;
- e) realizzare servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54

**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
"INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI IN DIFFICOLTÀ"**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende sanitarie (ASP);

f) svolgere un servizio di segreteria e coordinamento operativo della rete, attivare sportelli di ascolto e di segnalazione delle problematiche delle famiglie monogenitoriali in difficoltà con figli minori;

g) favorire, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato e del terzo settore, la realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale;

h) aiutare le madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del nascituro.

**Art. 3**  
**(Priorità)**

1. Ai fini degli interventi previsti, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:

- a) reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni;
- c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale (SSR).

**Art. 4**  
**(Finanziamento degli interventi)**

1. La Giunta regionale definisce annualmente, in base alle azioni previste dai protocolli d'intesa, il finanziamento delle misure di cui all'art. 2, dando priorità ai piani di intervento che prevedano un cofinanziamento degli enti firmatari dell'accordo.



**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
“INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI IN DIFFICOLTÀ”**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

**Art. 5**

***(Disposizioni attuative)***

1. I comuni capofila degli ambiti territoriali definiti per piani di zona, ai sensi e nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 26 novembre 2003, n.23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n.328/2000), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di definire le azioni da attuare e stipulare i protocolli d'intesa, denominati “Rete Famiglie Monogenitoriali in difficoltà”, per il territorio di competenza. La Regione Calabria, settore politiche sociali, trasmette uno schema-tipo di accordo ai Comuni interessati, alla Provincia, all'ASP ed al terzo settore.
2. I comuni capofila, entro il 31 marzo e con cadenza annuale, elaborano d'intesa con i soggetti della rete locale un piano d'interventi che trasmettono alla regione per il relativo finanziamento.
3. La Giunta regionale su proposta del settore politiche sociali della regione, entro sessanta giorni provvede al riparto dei fondi ai Comuni capofila che hanno presentato il piano di interventi rispettando le scadenze previste.

**Art. 6**

***(Comitato regionale famiglie monogenitoriali)***

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, viene istituito, presso l'assessorato competente, il Comitato regionale famiglie monogenitoriali in difficoltà con funzioni consultive e propositive sulla attuazione della presente legge. Il Comitato è composto dai Sindaci o dai referenti dei Comuni capofila, dai Presidenti delle province o loro delegati, dalla consigliera di parità della Regione e da un referente per ogni provincia del Forum regionale del terzo settore. E' convocato e presieduto dall'assessore regionale alle politiche sociali o da un suo delegato, si riunisce almeno tre volte l'anno e per il suo funzionamento non sono previsti oneri per la Regione. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti compensi.

**Art. 7**

***(Relazione sullo stato di attuazione)***

1. I comuni capofila entro sessanta giorni dalla chiusura del piano di interventi devono rendicontare alla Regione le somme erogate e le azioni realizzate.



**PROPOSTA DI LEGGE N. 17/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ, RECANTE:  
"INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOGENTORIALI IN DIFFICOLTA"**

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale, per il tramite della competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**Art. 8  
(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2015 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate sul Fondo regionale per le politiche sociali (l.r. n. 23/2003) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 della Regione Calabria.
2. Per gli anni successivi, agli oneri a regime, quantificati in euro 200.000,00 sia per l'esercizio 2016 che per l'esercizio 2017, si provvede, nel limite delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione di bilancio e con la collegata legge finanziaria di accompagnamento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.